



**Città di Pioltello**

Città Metropolitana  
di Milano

---

COPIA

**DETERMINAZIONE**

N. 682 DEL 20/09/2018

**SETTORE: RISORSE UMANE E FINANZIARIE**

**SERVIZIO: TRIBUTI**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI DELLA LOMBARDIA PER RICHIEDERE LA RIFORMA DELLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI DI MILANO.**

---

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

---

Esecutiva il **05/10/2018**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17 gennaio 2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 7 maggio 2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2018 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

Considerato che:

in data 21/02/2018 è stata depositata la sentenza n.803/2018, data udienza 19/12/2017, della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 8, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società Pria S.p.A con sede legale in Milano via Carlo Giuseppe Merlo n.3 avverso l'avviso di accertamento n. 80413 di euro 40.781,00 ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2011, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato quanto al valore dell'area attribuito dal Comune di Pioltello ( euro 5.950.266,00 determinato sulla base dei parametri vincolanti previsti dall'art.5 comma 5 del d.lgs 504/92), confermando quello dichiarato dalla società per l'anno 2011 (3.070.000,00 - prezzo di vendita) e la condanna del Comune di Pioltello a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessive euro 3.000,00 oltre accessori;

in data 20/02/2018 è stata depositata la sentenza n.753/2018, data udienza 19/12/2017, della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 1, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società Nuova Nordfin S.r.L con sede legale in Milano via Raffaele Rubattino n. 94/A, avverso l'avviso di accertamento n. 80411-80412 di euro 52.087,00 ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2011, disponendo l'accoglimento in parte del ricorso ed annullando l'accertamento impugnato quanto al valore dell'area attribuito dal Comune di Pioltello ( 4.999.828,00 determinato sulla base dei parametri vincolanti previsti dall'art.5 comma 5 del d.lgs 504/92), confermando quello dichiarato dalla società per l'anno 2011 (2.575.000,00-prezzo di vendita) , ma stabilendo che l'imposta è dovuta, su detta base imponibile a decorrere dal 01 gennaio 2011 con la condanna del Comune di Pioltello al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in euro 2.000,00;

Preso atto che le sentenze di primo grado emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Milano risultano favorevoli alla società ricorrente Nuova Nordfin S.r.L sul presupposto della rilevanza del prezzo di compravendita ai fini della base imponibile IMU e alla società ricorrente Pria

S.p.A sull'affermazione che il valore dell'area contenuto nella convenzione di P.I.I. avrebbe un effetto vincolante per quest'ultimo nella individuazione della base imponibile IMU ;

Rilevato che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art.5, comma 5, del Dlgs 504/1992, che per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, senza che assuma alcun rilievo il prezzo indicato nella compravendita, che non rientra tra i parametri previsti all'articolo 5 ed essendo ben possibile che il prezzo di aggiudicazione in sede d'asta sconti ribassi correlati alla necessità di vendere, così da non costituire base sufficiente per esprimere l'effettivo valore del bene che ne costituisce oggetto;

Ritenuto per i motivi suesposti sussistere i presupposti per la riforma delle sentenze di 1° grado pronunciate dalle competenti CTP e quindi l'interesse dell'Ente, ai fini del corretto esercizio della pretesa tributaria costituzionalmente irrinunciabile e indisponibile alle difese in appello;

Ritenuto quindi di proporre costituzione in giudizio presso le competenti CTR, con eventuale riunione delle liti (previa valutazione degli interessi);

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 09/07/2018 veniva deliberato di proporre appello, per richiedere la riforma delle sentenze relative ai procedimenti suddetti, innanzi alle competenti Commissioni Tributarie Regionali di Milano nonché negli ulteriori eventuali gradi del giudizio;

Visto che nella struttura comunale non è attiva un'Avvocatura e non vi sono dipendenti con una professionalità specifica per sostenere le difese dell'Ente.

Ritenuto opportuno per la complessità e specialità della materia oggetto del contendere individuare, per le difese avanti gli organi giurisdizionali aditi, un professionista esperto, tra l'altro, in ambito di diritto tributario degli enti locali.

Visto il CV dello studio legale Marelli e Maniscalco, allegato al presente atto, che vanta una puntuale conoscenza della materia del contendere e la specializzazione precedentemente dimostrata in analoghi contenziosi in difesa dell'ufficio con esito, spesso, favorevole;

Ritenuto, quindi, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento per l'assegnazione degli incarichi professionali per la difesa in giudizio, giusta delibera C.P 71/2015, sussistere i presupposti di specialità della materia del contendere, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi pregressi che consentono al Dirigente di affidare il patrocinio legale presso gli organi giurisdizionali senza applicare il principio di rotazione degli incarichi ed indipendentemente da una valutazione comparativa.

Visto il preventivo di spesa, relativo ai giudizi di cui trattasi, acquisito agli atti (prot n.34465 del 21/08/2018) presentato dallo Studio Legale Marelli e Maniscalco con sede a Milano in Via L. Manara n. 17, C.F.12582700154, e considerato che lo stesso appare congruo in base ai criteri di

cui al D.M.55/2014 in applicazione di quanto disposto dall'art.9 D.L.1/2012 conv. in L.27/2012, in considerazione della difficoltà e del valore della questione nonché dello sconto applicato;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico della difesa allo studio Legale Marelli e Maniscalco, con sede a Milano in Via L. Manara n. 17, C. F.12582700154, per una spesa di euro di €. 3.000,00 oltre cpa ed Iva ed oltre al contributo unificato di iscrizione a ruolo, pari a complessivi euro 554,00 (euro 277.00 per ciascun appello) che vanta una puntuale conoscenza della materia del contendere, anche riferita ai pregressi contenziosi gestiti per l'Ente.

Atteso che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del DLgs.50/2016, è il dott. Franco Bassi, il quale attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Visti** lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate :

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa;
2. di affidare l'incarico di proporre appello, per richiedere la riforma delle sentenze relative ai procedimenti elencati in premessa, innanzi alle competenti Commissioni Tributarie Regionali di Milano nonché negli ulteriori eventuali gradi del giudizio, allo Studio Legale Marelli e Maniscalco, con sede a Milano, in Via L. Manara n. 17, C. F. 12582700154;
3. di precisare che lo studio dovrà relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
4. di imputare la somma pari ad €. 3.806,40= (I.V.A. Inclusa e contributi previdenziali) oltre al contributo unificato di iscrizione a ruolo, pari a complessivi euro 554,00 sullo stanziamento relativo all'anno 2018 del bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, 01.03.01.04

cap.14300/30 - Spese per consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali”; - con la codifica fino al livello V U 1.03.02.10.001;

5. di liquidare le competenze allo Studio Legale secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;
6. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Dirigente e anche l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel presente procedimento;
7. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio 2018;
9. di dare atto che che la quota di IVA pari ad €.686,40 viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;
10. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
11. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
12. di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Rosaria Graziano

Il Dirigente del Settore  
f.to BASSI FRANCO

# *Studio Legale MARELLI e MANISCALCO*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

---

MILANO Via L. Manara 17, 20122 - Tel./Fax 02-54116060 - 54128211, email [info@slmm.it](mailto:info@slmm.it) Internet [www.slmm.it](http://www.slmm.it)

Avvocato ALBERTO MARELLI PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avvocato STEFANIA MANISCALCO PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avvocato MARCO MASPERI

Dott. GIOVANNI MANISCALCO

Dott. MIRKO GIOVANNI PISTONI

Dott. FRANCESCO TORRIANI

Milano, li 20 settembre 2018

## CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE

**Avv. Alberto Marelli**, nato a Milano il 7.5.1964.

Laureato a pieni voti presso l'Università degli studi di Pavia il **21.10.1993**.

Supera al primo tentativo l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano e formalizza l'iscrizione all'Albo relativo in data **10.7.1997**.

E' iscritto all'Albo dei Cassazionisti a far data dal **30.10.2009**.

Dal 1998 è cotitolare insieme all'Avv. Stefania Maniscalco di un avviato studio (Studio Legale Associato Marelli e Maniscalco) da oltre quindici anni ubicato in via L. Manara 15/17 proprio di fronte al Palazzo di Giustizia.

Lo studio si occupa di **diritto civile** (nei settori del diritto commerciale, del diritto del lavoro, del diritto della responsabilità civile, del diritto di famiglia), **diritto amministrativo** (appalti pubblici, servizi pubblici locali, urbanistica, pubblico impiego) e **diritto penale** (penale commerciale e ambientale) e **diritto tributario**.

Nel corso degli anni ha collaborato - e collabora - con numerosi enti pubblici locali ed altre pubbliche amministrazioni.

Ha svolto il ruolo di commissario di gara in numerose procedure di evidenza pubblica (tra le quali le gare bandite dal Comune di Desio per la dismissione delle farmacie comunali). Ha svolto incarichi di docenza in corsi di aggiornamento professionale per dipendenti pubblici nella materia degli appalti pubblici e dei servizi pubblici locali.

Con particolare riferimento agli Enti pubblici locali e limitando l'elenco alle pratiche di maggior valore e importanza, ha svolto i seguenti incarichi:

Anno 1998 - difesa giudiziale del Comune di Opera avanti al Tar Lombardia (e successivamente, in sede cautelare, avanti al Consiglio di Stato, nella controversia promossa da Aboneco s.p.a. per l'impugnazione dell'aggiudicazione della gara per il servizio di spazzamento delle vie pubbliche (valore Euro 404.000,00 + Iva). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2002 - difesa giudiziale del Comune di Seveso avanti al Tar Lombardia e al Consiglio di Stato nel ricorso promosso da Zanetti s.r.l. avverso la delibera di riscatto del servizio di illuminazione votiva cimiteriale (valore indeterminato rilevante)

Anno 2006 - difesa giudiziale del Comune di Seveso avanti al Tribunale di Monza avverso il ricorso possessorio promosso da Transatlantica s.r.l. avverso il provvedimento di ripresa di possesso dell'impianto pubblico natatorio - valore E. 360.000. Esito vittorioso per il Comune.

# *Studio Legale MARELLI e MANISCALCO*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

---

MILANO Via L. Manara 17, 20122 - Tel./Fax 02-54116060 - 54128211, email [info@slmm.it](mailto:info@slmm.it) Internet [www.slmm.it](http://www.slmm.it)

Anno 2008 - difesa giudiziale del Comune di Seveso avanti al Tar Lombardia e al Consiglio di Stato nella controversia promossa da Carbotermo s.p.a. avverso la l'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio di prestazione di energia degli edifici comunali per anni 15 (valore E. 4.500.000,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2009 - difesa giudiziale del Comune di Monza nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Milano promosso da Istedin s.p.a. (valore E. 300.000,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2013 - difesa giudiziale dei Comuni di Casarile, Noviglio, Vernate, Siziano, Rosate e Zibido San Giacomo avanti al Consiglio di Stato nel procedimento contro Regione Lombardia e Provincia di Pavia per l'impugnazione del Decreto dirigenziale Reg. Lombardia di rilascio di AIA all'impianto di bioreattore nei Comuni di Lacchiarella e Giussago (valore Euro 7.500.000). Procedimento tuttora pendente.

Anno 2012 - difesa giudiziale del Comune di Melegnano avanti al Tribunale di Milano nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Promo Coop a r.l. (valore Euro 388.000,00) - Esito vittorioso.

Anno 2012 - incarico di assistenza giuridica dal Comune di Buccinasco in relazione al progetto di rimozione rifiuti nell'area di via Guido Rossa (valore delle opere E. 8.000.000,00).

Anno 2013 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco avanti al Tribunale di Milano nel procedimento per sequestro conservativo nei confronti di Finman s.p.a. in liquidazione (valore E. 15.000.000,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco nel procedimento di ammissione al passivo del fallimento Finman s.p.a. in liquidazione (valore del credito E. 15.000.000,00). Esito favorevole per il Comune.

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco nel procedimento avanti al TAR Lombardia promosso da Ellegi s.r.l. per l'impugnazione della delibera di GC n. 124 del 29.5.2014 relativa alla risoluzione della convenzione di realizzazione di un parcheggio pubblico (valore indeterminato rilevante) - Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Melegnano avanti alla Corte d'Appello di Milano nel procedimento di appello avverso la sentenza che ha deciso (favorevolmente al Comune) l'opposizione a d.i. proposta da Promo Coop. (valore E. 388.000,00) . Procedimento tuttora pendente.

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco avanti alla Corte d'Appello di Milano, sez. Lavoro, nelle causa per l'impugnazione delle sentenze di I grado che avevano rigettato le opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da 36 lavoratrici dipendenti di CESED s.c. a r.l. nei confronti del Comune di Buccinasco (valore complessivo delle cause di appello - successivamente riunite - E. 260.000,00). Esito favorevole al Comune (conciliazione con restituzione di somme da parte delle lavoratrici appellate).

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Vernate avanti al TAR Lombardia nel ricorso promosso da Enel Sole s.r.l. (valore indeterminato rilevante) per l'impugnazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Procedimento tuttora pendente.

# *Studio Legale MARELLI e MANISCALCO*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

---

MILANO Via L. Manara 17, 20122 - Tel./Fax 02-54116060 - 54128211, email [info@slmm.it](mailto:info@slmm.it) Internet [www.slmm.it](http://www.slmm.it)

Anno 2014 - difesa giudiziale del Comune di Vernate avanti al TAR Lombardia nel ricorso promosso da Enel Distribuzione s.r.l. (valore indeterminato rilevante) per l'impugnazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Procedimento tuttora pendente.

Anno 2015 - difesa giudiziale del Comune di Pioltello avanti alla CTP Milano nel procedimento di impugnazione proposto da Creafin s.p.a. contro avviso di accertamento IMU anno 2012 (valore E. 572.945,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2015 - difesa giudiziale del Comune di Pioltello avanti alla CTP Milano nel procedimento di impugnazione proposto da Creafin s.p.a. contro avviso di accertamento IMU anno 2013 (valore E. 562.944,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2015 - difesa giudiziale del Comune di Pioltello avanti alla CTP Milano nel procedimento di impugnazione proposto da Creafin s.p.a. contro avviso di accertamento IMU anno 2014 (valore E. 561.242,00). Esito vittorioso per il Comune.

Anno 2016 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco nel procedimento per ATP avanti al Tribunale di Milano nei confronti di Green System s.r.l. per la descrizione dello stato della pista ciclabile la cui realizzazione è stata appaltata a Green System s.r.l. nell'ambito del progetto Itinerari tra acqua e verde - Circuito Rurale Terracqua (valore E. 272.136,00). Esito positivo per il Comune.

Anno 2016 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco nel procedimento avanti al Tribunale di Milano per l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Green System s.r.l. (valore E. 272.136,00).

Anno 2016 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco nel procedimento avanti al TAR Lombardia - Milano per impugnativa di provvedimento di divieto prosecuzione attività commerciale (valor indeterminabile).

Anno 2017 - difesa del Comune di Segrate nel Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Enel Sole s.r.l. (valore Euro 1.763.000,00).

Anno 2017 - difesa giudiziale del Comune di Buccinasco per le azioni volte ad ottenere il risarcimento nei confronti dei responsabili del danno nell'appalto per la realizzazione di opera pubblica (pista ciclabile) (valore Euro 272.136,00).

Anno 2017 - difesa giudiziale del Comune di Peschiera Borromeo nel giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Milano per impugnazione del licenziamento (rito Fornero).

Anno 2017 - difesa giudiziale del Comune di Tribiano nel giudizio avanti al Tribunale di Lodi, Sez. lavoro per impugnazione sanzioni disciplinari e risarcimento del danno da demansionamento.

Anno 2018 - difesa giudiziale del Comune di Peschiera Borromeo in giudizio civile risarcitorio davanti al Tribunale di Milano.

Anno 2018 - difesa giudiziale del Comune di Peschiera Borromeo per due ricorsi avanti alla Corte di Cassazione Sez. Tributaria in materia IMU.

Anno 2018 - difesa giudiziale del Comune di Casalmiocco in due procedimenti davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Lodi in materia IMU.

Anno 2018 - difesa giudiziale del Comune di Pioltello davanti alla Corte di Cassazione penale.

# *Studio Legale MARELLI e MANISCALCO*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

---

MILANO Via L. Manara 17, 20122 - Tel./Fax 02-54116060 - 54128211, email [info@slmm.it](mailto:info@slmm.it) Internet [www.slmm.it](http://www.slmm.it)

Anno 2018 – difesa giudiziale del Comune di Pioltello in tre procedimenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in materia Tarsu e Tasi.

Anno 2018 – difesa stragiudiziale del Comune di Buccinasco in controversia in materia di diritti reali e condominio.

Anno 2018 – difesa stragiudiziale del Comune di Vernate in controversia in materia di appalti pubblici.

\*\*\*

Il sottoscritto *Avv. Alberto Marelli* autorizza:

- il Comune di Pioltello al trattamento dei dati contenuti nel proprio curriculum ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i.i.;
- la pubblicazione del proprio curriculum sul sito istituzionale del Comune di Pioltello.

Avv. Alberto Marelli

